

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Consiglio

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci 1

Commissione

ECU — Unità di conto europea 2

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura originari degli Stati Uniti d'America 3

Modifica della lista degli organismi e dei laboratori designati dai paesi terzi per la compilazione dei documenti che devono accompagnare ogni importazione di vino nella Comunità (GU n. C 128 del 2. 6. 1978) 4

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio del 10 dicembre 1979 5

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposte di direttiva del Consiglio

I. che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica 6

II. che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica 8

III. che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica 9

IV. che proroga talune deroghe in materia di peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito 10

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾

I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio dichiarano che applicheranno il presente regolamento per la determinazione del valore in dogana dei prodotti compresi negli elenchi che figurano nell'allegato I del trattato che istituisce la CECA.

Tuttavia, rimane inteso che ogni Stato membro conserva, per quanto riguarda questi prodotti, la facoltà di sostituire alla nozione di territorio doganale della Comunità la nozione di territorio doganale nazionale, specialmente per la determinazione del luogo di introduzione da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾ — UNITÀ DI CONTO EUROPEA ⁽²⁾

30 maggio 1980

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3296	Franco svizzero	2,34591
Marco tedesco	2,51761	Peseta spagnola	98,9774
Fiorino olandese	2,76626	Corona svedese	5,92469
Sterlina inglese	0,605201	Corona norvegese	6,88254
Corona danese	7,83404	Dollaro canadese	1,63602
Franco francese	5,86126	Scudo portoghese	69,2130
Lira italiana	1182,68	Scellino austriaco	17,9658
Sterlina irlandese	0,677383	Marco finlandese	5,17054
Dollaro USA	1,40963	Yen giapponese	316,322
		Dracma greca	61,3754

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

(²) — Decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975 (convenzione di Lomé) (GU n. L 104 del 24. 4. 1975).

— Decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 19. 12. 1975).

— Decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 18 marzo 1975 e 30 dicembre 1977.

— Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 356 del 31. 12. 1977).

Avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura originari degli Stati Uniti d'America

La Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura originari degli Stati Uniti d'America formano oggetto di dumping creando così un pregiudizio all'industria comunitaria.

La denuncia è stata presentata per conto dell'industria comunitaria di nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura dall'Associazione nazionale fra le industrie della gomma, cavi elettrici e affini (Assogomma).

Il prodotto per il quale il dumping è denunciato è del nastro autoadesivo con supporto in carta per mascheratura per usi generali per proteggere e ricoprire ogni tipo di superficie durante i vari stadi della verniciatura ⁽¹⁾.

Le indicazioni sul dumping si fondano sul confronto tra il prezzo interno dei nastri autoadesivi con supporto in carta per mascheratura negli Stati Uniti d'America e il prezzo all'esportazione dagli Stati Uniti verso la Comunità; su tale base il margine di dumping ritenuto varia da 15 a 32 %.

Per quanto riguarda il pregiudizio, la denuncia comporta elementi comprovanti che le importazioni originarie degli Stati Uniti sono passate da circa 30 092 000 metri quadrati nel 1977 a circa 50 846 000 metri quadrati nel 1979, che la quota di mercato nella Comunità detenuta da tali importazioni è passata da circa 29 % nel 1977 a circa 44 % nel 1979, che i prezzi di tali importazioni sono inferiori ai prezzi comunitari. L'impatto sull'industria comunitaria interessata si concretizza in una diminuzione della quota di mercato nella Comunità da circa 60 % nel 1977 a circa 52 % nel 1979, in un declino dei profitti e in una riduzione delle ore lavorative.

La Commissione, avendo deciso previa consultazione che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura, ha iniziato un'inchiesta in conformità alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni della parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽²⁾.

Tutte le informazioni relative a tale caso possono essere comunicate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale delle relazioni esterne (Dir. I D 1), 200 rue de la Loi, B-1049 Bruxelles ⁽³⁾.

Le parti interessate possono, nei giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso, rendere nota la loro posizione per iscritto in particolare rispondendo al questionario indirizzato alle parti notoriamente interessate e allegando prove a sostegno.

La Commissione procederà anche ad una audizione delle parti che ne faranno richiesta nella presa di posizione menzionata nel paragrafo precedente, se dimostrano di poter essere interessate ai risultati della procedura.

Il presente avviso è pubblicato in conformità alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sopraindicato.

⁽¹⁾ Sottovoce ex 48.15 A della tariffa doganale comune; codice Nimex: ex 48.15-05.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979.

⁽³⁾ Telex: COMEUR BRU 21877.

Modifica alla lista degli organismi e dei laboratori designati dai paesi terzi per la compilazione dei documenti che devono accompagnare ogni importazione di vino nella Comunità (pubblicata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 128 del 2 giugno 1978)

Pagina 3, alla terza colonna, al punto Australia:

anziché: Commonwealth Analytical Laboratories
Department of Science
Regional Laboratory, 344 Tapleys Hill Road, Seaton
South Australia, 5023.

leggasi: — Australian Government Analytical Laboratories
Department of Science and the Environment
Regional Laboratory
344 Tapleys Hill Road
Seaton
South Australia 5023.

— Laboratory of Wynn's Winegrowers Pty Ltd
9-19 Rooks Road, Nunawading
Victoria, Australia 3131.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio del 10 dicembre 1979

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2788/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura e modalità di gestione di massimali tariffari comunitari preferenziali per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (¹), si comunica che le imputazioni, a livello della Comunità, dei prodotti originari dei paesi e/o territori sotto specificati, sul massimale tariffario comunitario preferenziale, hanno raggiunto l'importo massimo corrispondente, fissato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del detto regolamento.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi o territori di origine
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	Iugoslavia

Per i prodotti di cui trattasi, originari della Iugoslavia, è pertanto ristabilita la tariffa normale, a partire dal 2 giugno 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 14.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposte di direttiva del Consiglio

- I. che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- II. che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- III. che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica
- IV. che proroga talune deroghe in materia di peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito

(Presentate dalla Commissione al Consiglio il 13 maggio 1980)

I

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/219/CEE ⁽²⁾, prevede le condizioni sanitarie che devono

soddisfare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suino comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia;

considerando inoltre che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suino degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contagio attraverso gli scambi,

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 2, lettera j), punto ii), fra i termini «di peste suina» e «o di paralisi suina contagiosa» sono inseriti i termini «di malattia vescicolosa dei suini».

2. All'articolo 3, paragrafo 2:

a) alla lettera b), fra i termini «peste suina» e «paralisi suina contagiosa» vengono inseriti i termini «malattia vescicolosa dei suini»;

b) alla lettera b), punto i), fra i termini «di peste suina» e «di afta epizootica» vengono inseriti i termini «di malattia vescicolosa dei suini».

3. È inserito il seguente articolo 4 quater:

«Articolo 4 quater

Gli Stati membri indenni da peste suina da oltre un anno, che non praticano la vaccinazione, possono, sino al 31 dicembre 1985, ferme restando le disposizioni generali del trattato, subordinare l'introduzione nel loro territorio di animali della specie suina alle condizioni seguenti:

a) i suini cui si riferisce la presente direttiva devono aver soggiornato nei tre mesi precedenti il carico o dalla nascita, se sono di età inferiore a tre mesi, in un'azienda situata in una parte del territorio del paese speditore che abbia una superficie non inferiore a 4 000 km² costituita da una regione o da più regioni contigue e nella quale:

— non siano stati constatati da almeno un anno casi di peste suina,

— non sia stata praticata da almeno un anno la vaccinazione contro la peste suina;

b) qualora si tratti di animali da allevamento o da reddito, i suini cui si riferisce la presente direttiva devono inoltre essere risultati negativi alla ricerca degli anticorpi della peste suina, effettuata conformemente all'allegato I, lettera C, della direttiva 80/217/CEE nel corso dei 10 giorni che precedono il carico».

4. Nell'allegato E, lettera b), viene soppresso il quinto trattino e sono aggiunti i tre trattini seguenti:

«— peste suina

— malattia vescicolosa dei suini

— peste suina africana».

5. Nell'allegato F, modello III, paragrafo V, lettera d), secondo comma, fra i termini «da peste suina» e «e da paralisi suina contagiosa» vengono inseriti i termini «da malattia vescicolosa dei suini».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° novembre 1980 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

II

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 72/461/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 80/213/CEE ⁽²⁾, prevede le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare gli animali dai quali sono ottenute le carni;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di carni fresche di suini;

considerando inoltre che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contagio attraverso gli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 3, lettera b), i termini «malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «peste suina» e «morbo di Teschen».

2. È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Gli Stati membri indenni da peste suina da oltre un anno, che non praticano la vaccinazione, possono, ferme restando le disposizioni generali del trattato, subordinare sino al 31 dicembre 1985 l'introduzione nel loro territorio di carni fresche di suini alla condizione che le carni siano state ottenute da suini che:

- a) abbiano soggiornato nei tre mesi precedenti la loro macellazione o dalla nascita in un'azienda situata in una parte del territorio del paese speditore costituita da una regione o da più regioni contigue, definite all'articolo 2, lettera o), della direttiva 62/432/CEE, in cui la peste suina non è stata constatata da almeno un anno;
- b) se sono stati vaccinati contro la peste suina, lo siano stati da oltre 6 mesi».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° novembre 1980 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 1.

III

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 80/215/CEE del Consiglio (1) ha fissato le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la presenza della malattia vescicolosa dei suini nella Comunità può costituire una minaccia per il patrimonio suinicolo comunitario; che è quindi opportuno instaurare garanzie atte ad impedire la propagazione della malattia in seguito agli scambi di taluni prodotti a base di carni suine;

considerando inoltre che la persistenza della peste suina classica in talune parti del territorio della Comunità costituisce una minaccia per il patrimonio suinicolo degli Stati membri indenni da tale malattia; che è quindi opportuno, in attesa che la peste suina sia stata eliminata dalle regioni in cui è ancora presente, autorizzare detti Stati membri ad adottare misure supplementari per prevenire qualsiasi contagio attraverso gli scambi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/215/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è inserita tra i punti i) e ii), dopo la parola «oppure», la frase seguente:

«sempreché, inoltre, il morbo in questione non sia la malattia vescicolosa dei suini».

2. All'articolo 7, punto 1, lettera a), i termini «di malattia vescicolosa dei suini» sono inseriti fra le parole «peste suina classica» e «di morbo di Teschen».

3. L'articolo 10 è sostituito dall'articolo seguente:

«Articolo 10

Gli Stati membri indenni dalla peste suina classica da più di un anno, che non praticano la vaccinazione, possono sino al 31 dicembre 1985, ferme restando le disposizioni generali del trattato, subordinare l'introduzione nel loro territorio di prodotti a base di carne preparati in totalità o in parte a partire da o con carni suine e che non abbiano subito uno dei trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, alla condizione che tali carni soddisfino alle disposizioni previste dall'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° novembre 1980 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

IV

Proposta di direttiva del Consiglio che proroga talune deroghe in materia di peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma della direttiva 80/218/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono stati autorizzati a mantenere in vigore sino al 30 giugno 1980 le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina;

considerando che l'adozione di norme comuni offre l'unica soluzione definitiva ai problemi causati da tale malattia;

considerando che a tal fine la Commissione ha trasmesso delle proposte e che è opportuno prevedere un termine sufficiente affinché gli Stati membri possano applicarle prima della data di scadenza di dette deroghe;

considerando pertanto che la validità di tali deroghe dev'essere prorogata sino al 31 ottobre 1980,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo con direttiva 80/219/CEE ⁽³⁾, e 72/461/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo con direttiva 80/218/CEE, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a mantenere, all'introduzione nel loro territorio di animali da allevamento, da reddito e da carne della specie suina e all'importazione di carne fresca, le rispettive regolamentazioni nazionali concernenti la protezione contro la peste suina, nell'osservanza delle disposizioni generali del trattato.

Articolo 2

La presente direttiva si applica fino al 31 ottobre 1980.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 30 giugno 1980 e ne informano la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

Pubblicazione n. CB-NX-78-002-IT-C
ISBN 92-825-0921-4

**EUROPA — TERZO MONDO:
IL DOSSIER DELL'INTERDIPENDENZA**

Collezione Dossiers, Serie Sviluppo — 1979 — 2

122 pagine, edizione: danese, francese, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzo di vendita: BFR 120 DKR 21 DM 7,60 FF 17,50
 LIT 3 400 HFL 8,30 UKL 2 USD 4

«Michael Noeke ha fatto un ottimo lavoro, fornendoci uno strumento di misura dell'interdipendenza che ci lega irreversibilmente al Terzo Mondo»: così scrive nella prefazione a quest'opera Claude Cheysson, membro della Commissione delle Comunità europee e responsabile per la politica dello sviluppo.

L'autore del libro dimostra che se il Terzo Mondo dipende dall'Europa, altrettanto l'Europa dipende dal Terzo Mondo. Perciò la cooperazione con i paesi in via di sviluppo rappresenta per il nostro continente non solo un dovere morale, ma anche e soprattutto una necessità economica. Inoltre, soltanto una cooperazione capace di produrre uno sviluppo autentico, cioè un miglioramento del livello di vita delle popolazioni più povere, corrisponde ai più veri interessi dell'Europa.

Al lettore che ha già familiarità con i problemi dello sviluppo l'opera fornisce una quantità di dati aggiornatissimi sulla dipendenza dell'Europa nel campo dell'energia e delle materie prime, sugli scambi commerciali tra l'Europa e il Terzo Mondo, sugli effetti dell'industrializzazione, i flussi di capitali, ecc. Ognuno vi troverà abbondanti spunti di riflessione riguardo al più importante problema politico dei prossimi decenni.

Pubblicazione n. CT-28-79-762-IT-C

**INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA CE
UNA GUIDA PER STUDENTI**

Edizione 1979

257 pagine, edizione: danese, francese, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzo di vendita: BFR 180 DKR 32,50 DM 11,25 FF 26,20 LIT 5 050
 HFL 12,50 UKL 2.80 USD 6.15 IRL 3

La guida per studenti è stata elaborata, ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio, ecc. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

La guida viene distribuita su larga scala ad istituti superiori di istruzione e ad organismi che promuovono scambi di studenti in modo da rendere rapida la consultazione da parte degli studenti e dei loro consiglieri.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003 — Lussemburgo

Pubblicazione n. CB-28-79-520-IT-C
ISBN 92-825-1511-7

GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ

121 pagine, edizione: danese, francese, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzo di vendita: BFR 400 DKR 73,40 DM 25 FF 58
 LIT 11 500 HFL 27,60 UKL 6.60 USD 13.80

La relazione si basa sui risultati dell'indagine relativa al 1979 sugli investimenti nelle industrie carbo-siderurgiche della Comunità. L'indagine, effettuata annualmente, raccoglie i dati sulle spese d'investimento come pure sulle possibilità di produzione delle imprese carbo-siderurgiche correnti e future.

Nel capitolo introduttivo vengono riassunti i risultati dell'indagine ed esposte le relative conclusioni.

Nei capitoli successivi della relazione vengono esaminati in dettaglio i risultati dell'indagine per ciascun settore produttivo, e più precisamente: industria carboniera, cokerie, impianti per la fabbricazione di mattonelle, miniere di ferro, industria siderurgica. L'allegato alla presente relazione contiene le definizioni nel corso dell'indagine ed inoltre le tabelle che riportano un'analisi completa dei risultati, in particolare sull'evoluzione attesa delle spese d'investimento e sulle possibilità di produzione per regione e per tipo di impianti per tutti i settori e categorie dei prodotti carbo-siderurgici contemplati dal trattato CECA.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003, Lussemburgo